

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio
e per volontà della Nazione Re d'Italia

Veduto il R. decreto 14 ottobre 1865, n. 2578, che determina l'indennità di viaggio da accordarsi a professori e dottori che sono nel Ministero della pubblica istruzione incaricati di qualche missione fuori della loro rendenza;

Veduto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, che regola le indennità di viaggio agli impiegati dello Stato in missione;

Veduto il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I professori delle R.R. Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore chiamati a far parte di Commissioni per concorsi universitari, o per qualunque altra missione, i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione e della sezione della Giunta del Consiglio superiore istituita con la legge 8 aprile 1906, n. 141, avranno diritto pel loro viaggio al rimborso del prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie alla tariffa indicata dalle norme regolatrici della concessione C, di cui nella legge, 29 dicembre 1901, n. 562, aumentato di un decimo.

Le persone estranee all'Amministrazione, le quali siano chiamate a far parte di Commissioni per concorsi universitari o del Consiglio superiore di pubblica istruzione o della sezione della Giunta istituita con la legge 8 aprile 1906, n. 141, e che non godano della concessione predetta, avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto di 1^a classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1908.

Vittorio Emanuele

Giolitti
Rava

Visto, Il Guardasigilli: Orlando